

**Osservazioni di ASSIREVI in merito  
alla Proposta di Legge 1276**

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 2407 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI  
RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE**

**innanzi alla Commissione Giustizia  
della Camera dei Deputati**

**1. Premessa**

ASSIREVI - Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale riunisce ad oggi 16 società di revisione di varie dimensioni e promuove e realizza l'analisi scientifica di supporto all'adozione dei principi e delle norme tecniche e operative per lo svolgimento dell'attività di revisione legale (norme etico professionali, norme tecniche di svolgimento della revisione contabile e norme di stesura della relazione di revisione) e delle altre attività di *assurance*. Attualmente i professionisti che operano nell'ambito delle nostre Associate sono circa 8.000 (circa 27.000 ove si considerino in termini più ampi i *network* cui la maggior parte delle nostre Associate aderiscono), con una presenza distribuita su tutto il territorio nazionale e un'elevata esperienza multidisciplinare. Inoltre, la nostra Associazione si occupa di questioni di interesse generale per l'attività di revisione e si impegna nella risoluzione di problematiche professionali, giuridiche e fiscali di comune interesse delle Associate.

In tale contesto ASSIREVI, che è, tra l'altro, socio fondatore dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), *standard setter* contabile nazionale, e partecipa alla Convenzione del MEF per la produzione, insieme a Consob, dei principi di revisione nazionali, segue e promuove l'evoluzione della legislazione di rilevanza per l'attività del revisore legale in conformità agli scopi, generali e particolari, che lo statuto dell'Associazione si propone. Inoltre, ASSIREVI promuove la diffusione della conoscenza tecnico-scientifica in materia di revisione e di *assurance*, anche attraverso la pubblicazione di documenti di ricerca e l'approfondimento di norme, leggi, decreti, regolamenti e di ogni altra notizia tecnica, scientifica o normativa, utile all'attività di revisione.

In ragione dei propri scopi istituzionali e alla luce del quadro normativo di riferimento, le tematiche connesse al regime di responsabilità applicabile all'attività di revisione legale e ad altre attività a questa connesse o in ogni caso contigue costituiscono per ASSIREVI e per le sue Associate una materia di oggettivo interesse. Pertanto, nel ringraziare per l'opportunità concessa all'Associazione, intendiamo a questo proposito condividere alcuni spunti di riflessione volti ad evidenziare le ragioni per cui risulterebbe non solo fortemente auspicabile, ma financo necessario – per esigenze di coerenza intrinseca dell'ordinamento societario – che il legislatore intervenisse sul perimetro di applicazione della proposta di legge in esame, nei termini che si cercherà sinteticamente di chiarire nella presente nota.

## **2. Alcune considerazioni di carattere generale**

### ***2.1. Il contenuto della proposta di legge 1276 e il suo prospettato ambito di applicazione***

La proposta di legge 1276 (“PdL 1276”) mira a modificare l'art. 2407 cod. civ. al fine di introdurre, per i soli componenti degli organi di controllo interno, un regime di responsabilità limitata sulla base di multipli del compenso annuo percepito.

Nella relazione di accompagnamento alla PdL 1276, in effetti, si legge che il regime di responsabilità solidale illimitata tra sindaci e amministratori *“si è tradotto e si traduce nell'avvio di azioni pressoché automatiche contro l'organo di controllo all'interno delle procedure concorsuali, a seguito di azioni contro gli amministratori talvolta per presunte responsabilità oggettive, al solo fine di incrementare l'attivo della procedura attingendo alle polizze dei professionisti”*.

Il sistema del multiplo del compenso avrebbe viceversa *“il pregio di ancorare la responsabilità a un parametro noto alle parti, rappresentato dal compenso e dal multiplo prescelto, consentendo una differenziazione in rapporto all'importanza, alla complessità e alla natura dell'incarico concretamente svolto”*.

Al collegio sindacale, come noto, può essere affidata anche l'attività di revisione legale ai sensi dell'art. 2409-bis cod. civ., secondo cui *“Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale”* (c.d. internalizzazione della revisione legale). In tal caso, prosegue la norma, *“il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro”*.

La PdL 1276 è in effetti destinata a trovare applicazione anche *“nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma”*.

La relazione riconosce del resto l'importanza di estendere la limitazione della responsabilità all'ipotesi in cui il collegio sindacale svolga, oltre alle funzioni tipiche dell'organo di controllo, anche il differente ruolo di revisore legale. In particolare, nella relazione si legge che “[l]a necessità di limitare l'esposizione dei sindaci, anche nei casi in cui agli stessi la società affidi l'incarico di revisione legale, trova pieno riscontro nel dibattito sviluppatosi con specifico riferimento alle responsabilità del revisore legale”.

## **2.2. La matrice europea della disciplina sulla revisione legale**

Occorre a tal proposito ricordare, preliminarmente e in termini più generali, che l'attività di revisione (o *audit*, secondo la terminologia anglosassone) è regolamentata da una disciplina di derivazione europea.

In particolare, il Legislatore europeo ha emanato la Direttiva 2006/43/CE (c.d. Nuova VIII Direttiva), recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 39/2010, al fine di “realizzare una sostanziale armonizzazione, sebbene non completa, degli obblighi in materia di revisione legale dei conti” vigenti nei singoli Stati membri, nonché al fine di individuare i principi cardine di tale armonizzazione. La Direttiva in questione detta previsioni in tema di (i) abilitazione all'esercizio della professione ( tirocinio, esame, formazione continua), (ii) iscrizione al registro, (iii) principi di deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale da osservare nello svolgimento dell'incarico, (iii) contenuto della relazione di revisione, (iv) controllo della qualità svolto dalle Autorità di Vigilanza.

Come sarà meglio illustrato al successivo par. 4, la Nuova VIII Direttiva contiene uno specifico riferimento anche ai profili di responsabilità (art. 31).

Nel 2014, il Legislatore europeo, oltre a modificare la Direttiva 2006/43/CE attraverso la Direttiva 2014/56/UE (recepita con il D. Lgs. 135/2016), ha poi introdotto, con il Regolamento (UE) 537/2014 (il “Regolamento EIP”), una disciplina *ad hoc* per i c.d. enti di interesse pubblico (EIP), vale a dire società con valori mobiliari quotati, banche e assicurazioni<sup>(1)</sup>. Il Regolamento EIP prevede regole specifiche con riguardo, tra l'altro, all'indipendenza del revisore, al contenuto della relazione di revisione, al conferimento dell'incarico.

In definitiva, il Legislatore europeo ha inteso dettare una dettagliata disciplina relativa allo svolgimento della professione di revisore legale, dalla fase iniziale di abilitazione a quella dell'esercizio dell'attività di revisione, sino alla regolamentazione dei rilevanti profili connessi all'accesso, all'indipendenza, al

---

<sup>(1)</sup> Il Regolamento EIP è stato emanato con l'obiettivo di “definire norme esaustive al fine di garantire che le revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico presentino una qualità adeguata e siano effettuate da revisori legali e imprese di revisione soggette a requisiti rigorosi” (Considerando 5 Regolamento EIP).

conferimento degli incarichi, alle forme di controllo sui revisori e alla responsabilità dei professionisti.

### **2.3. *La necessità di disciplinare in maniera uniforme il regime della responsabilità dei soggetti che svolgono, in qualsiasi forma, attività di revisione***

In questo quadro, la limitazione di responsabilità che la PdL 1276 mira a introdurre verrebbe ad applicarsi solo nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale coincida con il collegio sindacale.

Viceversa, la nuova disciplina non troverebbe applicazione anche in tutti quei casi, invero molto numerosi, in cui il revisore sia un soggetto esterno alla società – sia che si tratti di un professionista individuale sia, in particolare, qualora si tratti di un ente di natura societaria.

Pare utile ricordare a tale ultimo proposito che, come emerge dal documento recentemente pubblicato dal MEF “*Analisi della composizione degli iscritti. Anno 2023. registro dei revisori legali e registro tirocini*” (“Analisi MEF”), al 30 aprile 2023 risultano iscritte al Registro dei revisori ben 701 società di revisione <sup>(2)</sup>.

Va altresì evidenziato che una platea importante di soggetti tenuti a sottoporre i propri bilanci ad *audit* deve necessariamente affidare l’attività di revisione a un revisore esterno <sup>(3)</sup>.

Ove non si prendesse in considerazione questo tema, si verrebbe inevitabilmente a creare una irrazionale e irragionevole discrepanza di disciplina, sotto un profilo assolutamente rilevante quale quello del regime di responsabilità, tra diversi soggetti che svolgono la medesima attività: attività che, come visto, è regolamentata in maniera uniforme sulla base di principi definiti a livello europeo.

Le stringenti ragioni che inducono a trattare in modo uniforme le fattispecie, del tutto omogenee, appena rappresentate rendono dunque necessario, anche sotto il profilo della coerenza della proposta in esame con il quadro costituzionale di riferimento, che il regime di responsabilità limitata contemplato dalla proposta stessa e parametrato ai corrispettivi annuali percepiti venga esteso a tutti i soggetti che effettuano attività di revisione, indipendentemente dalla loro configurazione soggettiva.

---

<sup>(2)</sup> Cfr. “*Analisi della composizione degli iscritti. Anno 2023. registro dei revisori legali e registro tirocini*”, Roma, dicembre 2023  
[https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Analisi\\_della\\_composizione\\_degli\\_iscritti\\_2023\\_25.01.2024.pdf](https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Analisi_della_composizione_degli_iscritti_2023_25.01.2024.pdf) consultato in data 11 marzo 2024.

<sup>(3)</sup> In effetti, l’art. 16, comma 2, D. Lgs. 39/2010 stabilisce che: “*negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale*”.

Del resto, occorre altresì segnalare che l'opportunità di introdurre forme di limitazione della responsabilità per l'attività di revisione – da qualunque soggetto essa sia effettuata, sia esso un sindaco o un revisore esterno o una società di revisione – poggia sulle medesime ragioni che sono state indicate nella proposta di legge in commento per il collegio sindacale: ragioni che, per quanto riguarda specificamente i revisori, sono peraltro già state ravvisate come meritevoli di considerazione a livello europeo (cfr., *infra*, par. 4).

A tale riguardo, non può d'altro canto essere sottaciuto il fatto che la stessa relazione, per giustificare l'estensione del regime di limitazione di responsabilità ai sindaci anche quando svolgono attività di revisione, richiama espressamente il “*dibattito sviluppatosi con specifico riferimento alle responsabilità del revisore legale*”.

Nel prossimo paragrafo si intende dunque ricostruire, pur in estrema sintesi, i tratti essenziali di tale dibattito di origine europea con riferimento all'opportunità di limitare la responsabilità del revisore legale.

### **3. Il regime di responsabilità attualmente previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 39/2010**

#### **3.1. *La responsabilità solidale e la c.d. “deep pocket syndrome”***

Il regime di responsabilità applicabile al revisore è ad oggi disciplinato dall'art. 15, comma 1, D. Lgs. 39/2010, il quale sancisce la responsabilità solidale del revisore con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro <sup>(4)</sup>.

Già prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2010, sulla base di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali progressivamente affermatasi, la responsabilità del revisore veniva sovente invocata in via di solidarietà con i componenti degli organi sociali della società sottoposta a revisione.

In questo contesto, si è quindi verificata, sin dagli anni '90 del secolo scorso, una significativa crescita delle azioni nei confronti delle società di revisione, accompagnata anche da un incremento degli ammontari, sino a livelli di centinaia di milioni di euro, delle richieste risarcitorie e delle transazioni che in alcuni casi ne sono derivate.

La ragione di tale incremento è la cosiddetta “*deep pocket syndrome*”, fenomeno enfatizzato dal sopra richiamato principio della responsabilità illimitata e solidale dei revisori. Secondo tale principio, infatti, l'autore del danno risponde illimitatamente dei pregiudizi potenzialmente cagionati e, in presenza di più corresponsabili, l'obbligo di risarcire l'intero danno grava in capo anche a uno solo di essi, salva l'azione di

---

<sup>(4)</sup> Inoltre, seguendo un approccio oggettivamente inusuale rispetto al principio per il quale il datore di lavoro risponde direttamente per l'attività dei propri dipendenti (art. 2049 cod. civ.), il medesimo art. 15, al secondo comma, prevede una responsabilità espressa e diretta, in solido tra di loro e con la società di revisione, per i componenti dell'*audit team*, anche se dipendenti della società di revisione.

regresso che questi può intentare verso gli altri coobbligati, secondo le rispettive quote di responsabilità.

Con riferimento in particolare alle società di revisione sussiste purtroppo il rischio concreto che il diritto di regresso possa rimanere nei fatti per lo più infruttuoso, cosicché il carico complessivo degli oneri risarcitori finisce per ricadere per l'intero in capo alle società di revisione stesse.

Nella normalità dei casi, infatti, gli altri coobbligati (amministratori e componenti degli organi di controllo e, quindi, persone fisiche) difficilmente sono in grado di contribuire in termini concreti per la rispettiva quota di responsabilità nei rapporti interni.

### ***3.2. La difficoltà nel reperire coperture assicurative, il potenziale rischio sistemico e, più in generale, la perdita di attrattività della professione anche a causa dei possibili rischi***

Per effetto di quanto sopra le società di revisione, sempre più frequentemente chiamate in giudizio con richieste di risarcimento plurimilionarie, hanno dovuto fronteggiare una continua e consapevole riduzione della disponibilità delle compagnie assicurative a stipulare polizze per danni da responsabilità civile.

L'offerta di polizze destinate alle società di revisione risulta pertanto estremamente concentrata e i relativi costi sempre più elevati.

In assenza di idonee coperture assicurative, è evidente come venga a mancare, stante la natura di società di servizi delle società di revisione, che poggiano sulle proprie risorse professionali e non sulla loro patrimonializzazione, l'unica effettiva salvaguardia dei destinatari della revisione e del mercato alla risarcibilità dell'eventuale danno subito.

In tale contesto non è poi da escludersi anche un potenziale rischio sistemico in alcuni rilevanti segmenti, quali sono quelli relativi a società quotate, banche e assicurazioni, conseguente ad una riduzione progressiva del numero delle società di revisione, specialmente ove particolarmente strutturate.

Basti infatti considerare che il pericolo della scomparsa dal sistema di una società di revisione non si realizza necessariamente con la condanna in via definitiva, bensì può sorgere concretamente già con un'eventuale decisione di primo grado, che come noto è provvisoriamente esecutiva, e finanche con il mero avvio di una causa, ove di rilevante entità, in relazione ai possibili effetti reputazionali della stessa.

Un effetto di sostanziale paralisi dell'operatività di una società di revisione – società, come sopra ricordato, di servizi e, quindi, di regola priva di asset rilevanti, se non per il proprio capitale umano – potrebbe inoltre conseguire all'eventuale accoglimento di richieste di provvedimenti di natura cautelare. In tal caso, in effetti, la loro esecuzione porterebbe inevitabilmente alla perdita di fiducia da parte dei soggetti revisionati e

del sistema creditizio nei confronti della società di revisione e, quindi, alla sua dissoluzione.

Sotto un altro profilo – e al di là dei possibili rischi, potenzialmente anche sistemici, connessi a una eventuale significativa riduzione dei *players* del mercato – risulta altresì assai improbabile che una professione percepita come eccessivamente rischiosa possa attirare qualificate nuove risorse professionali, con inevitabili conseguenze sul mantenimento dei livelli qualitativi di tale attività.

Le società di revisione si troverebbero quindi non solo nella situazione di perdere capitale umano, ma anche in quella di non riuscire ad acquisire nuove risorse.

Già da tempo le società di revisione percepiscono, infatti, da un lato, (i) il rischio di un graduale allontanamento dalla revisione di molti fra coloro che, dopo aver maturato adeguata esperienza, risulterebbero idonei ad assumere al loro interno le qualifiche e le responsabilità professionali più elevate, ma preferiscono orientare la loro esperienza professionale in ambiti percepiti come meno rischiosi, e, dall'altro lato, (ii) maggiori difficoltà nel reclutamento di nuove valide risorse professionali.

Tali criticità, del resto, sarebbero destinate a riverberarsi più in generale sul complessivo mercato del lavoro, anche al di fuori dello specifico settore della revisione: in effetti, non può essere trascurato il contributo che le società di revisione apportano all'intero sistema in termini di formazione di risorse professionali, in quanto non è raro che risorse particolarmente qualificate, reclutate e formate nell'ambito delle società di revisione, siano poi chiamate a svolgere ruoli di rilievo nel mondo aziendale.

#### **4. L'opportunità di prevedere limitazioni alla responsabilità del revisore nella normativa europea**

##### **4.1 *La cosiddetta "Raccomandazione McCreevy" della Commissione UE resa in data 5 giugno 2008***

In ragione dei significativi temi appena esaminati con riguardo alla responsabilità connessa all'attività di revisione, l'opportunità di prevedere meccanismi di limitazione della responsabilità del revisore è stata ormai riconosciuta da anni, come anticipato, a livello europeo.

Il Legislatore europeo, con la già richiamata Nuova VIII Direttiva, ha infatti evidenziato che *"i regimi di responsabilità patrimoniale degli Stati membri possono variare in misura considerevole"* e che *"la capacità dei revisori e delle imprese di revisione di ottenere una copertura assicurativa per la responsabilità professionale può dipendere dal fatto che gli interessati siano o meno soggetti a responsabilità patrimoniale illimitata"*.

In considerazione di ciò, l'art. 31 dell'VIII Direttiva ha demandato alla Commissione il compito di presentare *“una relazione sull’impatto che la normativa nazionale vigente in materia di responsabilità nel contesto dello svolgimento di revisioni legali dei conti esercita sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni di assicurazione per i revisori legali e le imprese di revisione contabile”* e, ove ritenuto opportuno, di formulare *“raccomandazioni agli Stati membri”* per l'adozione di provvedimenti al riguardo.

In attuazione della disposizione sopra richiamata è stata emanata, in data 5 giugno 2008, la c.d. Raccomandazione McCreevy <sup>(5)</sup>, nell'ambito della quale la Commissione UE ha innanzitutto chiarito che *“[l]a responsabilità civile dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile dovuta ad una violazione dei loro doveri professionali dovrebbe essere limitata”* e che *“[l]a limitazione della responsabilità dovrebbe applicarsi nei confronti della società oggetto della revisione e di terzi che abbiano il diritto di avanzare una richiesta di risarcimento in base al diritto nazionale”*.

Circa le modalità da utilizzare per limitare in concreto la responsabilità dei revisori, la Commissione ha sottolineato che, *“considerate le differenze considerevoli tra i sistemi di responsabilità civile degli Stati membri, sarebbe opportuno in questa fase che ciascuno Stato membro possa scegliere il metodo di limitazione che meglio si adatta al suo sistema di responsabilità civile”*.

Tra esse sono state espressamente suggerite, in via esemplificativa, le seguenti forme: (i) la responsabilità non solidale o parziaria, (ii) l'introduzione di limiti quantitativi alla responsabilità e (iii) i tetti contrattualmente fissati fra la società e il revisore (art. 5 della Raccomandazione).

In definitiva, l'introduzione di limiti quantitativi alla responsabilità di tutti i soggetti che svolgono attività di revisione è stata caldeggiata sin dal 2008 dalla Commissione Europea sulla base di considerazioni in gran parte analoghe a quelle oggi alla base della PdL 1276.

#### ***4.2 Le scelte operate da altri Stati membri e alcune indicazioni tratte dalla dottrina***

Effettivamente, alcuni Stati membri, sulla scorta delle indicazioni della Raccomandazione McCreevy, hanno previsto in maniera espressa l'adozione di meccanismi di limiti quantitativi (c.d. *cap*) alla responsabilità dei revisori, anche collegati, come multipli, agli ammontari dei compensi ricevuti.

Al riguardo, è la stessa relazione alla PdL 1276 che, nel motivare la necessità di applicare una limitazione alla responsabilità del collegio sindacale anche quando l'organo di controllo svolge l'attività di revisione legale, cita, in ottica comparativa, le

---

<sup>(5)</sup> Si tratta della Raccomandazione della Commissione UE del 5 giugno 2008 *“relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile”*, consultabile al link [EUR-Lex - 32008H0473 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/lexuris/ui/entry.do?uri=CELEX:32008H0473;lang=it).



scelte compiute da altri Stati membri, quali Germania, Austria, Belgio, Polonia, Grecia, Slovacchia, Estonia e Olanda, proprio con specifico riferimento all'attività di revisione.

Le tematiche qui discusse sono state altresì oggetto di approfondimenti da parte di numerosi Autori che si sono specificamente soffermati sulla responsabilità della società di revisione.

Anche in dottrina non sono mancate posizioni volte a sottolineare l'importanza che l'ordinamento preveda forme di limitazione alla responsabilità del revisore, evidenziando come l'attuale art. 15 D. Lgs. 39/2010 non dia piena attuazione alle indicazioni contenute nella Raccomandazione McCreevy <sup>(6)</sup>.

Del resto, già nel 2006 – e dunque prima ancora della Raccomandazione McCreevy – sia la Camera dei Deputati sia il Senato, in sede di parere sullo schema di decreto legislativo (c.d. Decreto Pinza) recante il coordinamento del TUIF e del TUB con la Legge n. 262 del 2005, avevano espresso la necessità di *“introdurre una limitazione alla responsabilità civile dell'attività di revisione in relazione ai soli casi dei comportamenti non dolosi, definendo una soglia adeguata o, in alternativa, assegnare alla Consob la competenza a fissare tale limite di responsabilità”* <sup>(7)</sup>.

Nonostante le sollecitazioni provenienti dalla dottrina giuridica e gli inviti dello stesso Legislatore, il Governo aveva tuttavia definitivamente approvato il Decreto Pinza senza apportare innovazioni al regime della responsabilità delle società di revisione. D'altra parte, che l'introduzione di un limite alla responsabilità dei revisori possa impattare positivamente anche sulla qualità dell'attività di revisione svolta ha trovato conferma anche in analisi empiriche <sup>(8)</sup>.

## 5. Considerazioni conclusive

In conclusione, ASSIREVI desidera *in primis* ringraziare nuovamente la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per l'opportunità che le è stata concessa di fornire il proprio contributo in merito alla PdL 1276.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ASSIREVI vede con favore l'introduzione di meccanismi di limitazione della responsabilità come previsto dalla richiamata proposta, sul presupposto che essi trovino applicazione, per le ragioni sopra illustrate, a tutti i revisori e società di revisione e non soltanto nell'ipotesi in cui tale

---

<sup>(6)</sup> Cfr. M. BUSSOLETTI, *Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all'ombra degli IAS e delle direttive comunitarie* in *Riv. Soc.*, 2011, pag. 1116.

<sup>(7)</sup> G. PRESTI, *La responsabilità del revisore*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2007, II, pag. 160, pag. 179.

<sup>(8)</sup> In effetti, uno studio condotto negli Stati Uniti nel 2009, su un campione di 298 società che, nel periodo 2001-2007, hanno contrattualmente previsto con i relativi revisori limitazioni convenzionali della responsabilità, è giunto a ravvisare una *“relationship between auditor legal liability cap provisions and audit quality”* (cfr. F.A. ALALI, *Empirical evidence on auditors' legal liability cap and audit quality*, in *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy*, vol. 10, 2009).

funzione sia attribuita al collegio sindacale (di una S.p.A. o, ove applicabile, di una S.r.l.).

In effetti, costituirebbe ad avviso dell'Associazione un risultato senza dubbio paradossale – e, come sopra rilevato, recante seri dubbi di coerenza sistematica, anche rispetto al quadro costituzionale di riferimento – se lo strumento della limitazione di responsabilità, che è stato raccomandato a livello europeo specificamente per i revisori, venisse introdotto in Italia per i sindaci e si estendesse ai revisori solo ove tale funzione fosse affidata all'organo di controllo interno.

Non va trascurato, inoltre, che collegio sindacale e revisore sono tenuti per legge (cfr., tra gli altri, art. 2409-*septies* cod. civ. e art. 150, comma 3, D. Lgs. 58/1998) a uno scambio reciproco di informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. La presenza di una limitazione della responsabilità in capo al solo collegio sindacale potrebbe creare una disparità nelle posizioni dell'organo di controllo e del revisore: tale asimmetria potrebbe incidere sulle modalità di svolgimento delle rispettive attività e sull'esercizio del giudizio professionale, che potrebbero risultare influenzati dal diverso regime di rischio a cui collegio sindacale e revisore risulterebbero sottoposti.

ASSIREVI auspica dunque che, ove la proposta di legge in discussione incontrasse il favore del Legislatore, essa fosse accompagnata dagli opportuni interventi volti a uniformare le responsabilità del collegio sindacale e del revisore – modificando quindi l'art. 15 del D. Lgs. 39/2010 <sup>(9)</sup> – per introdurre i medesimi meccanismi di limitazione della responsabilità ivi previsti per tutti i casi di svolgimento dell'attività di revisione.

Ciò, per doverosa uniformità di disciplina di situazioni omogenee e in ossequio alle esigenze – anche sistemiche – sopra rappresentate, in piena coerenza con le indicazioni europee e con l'obiettivo primario di continuare ad assicurare elevanti standard qualitativi all'attività di revisione.

Come per i sindaci che svolgono attività di revisione, anche per i revisori esterni e per le società di revisione occorrerebbe dunque individuare un *cap* calcolato come un multiplo del compenso annuale corrisposto dalla società revisionata a favore del revisore.

In effetti, i corrispettivi degli incarichi di revisione, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 10, D. Lgs. 39/2010 <sup>(10)</sup>, sono di norma proporzionali all'importanza

---

<sup>(9)</sup> In effetti, tutta la disciplina relativa alla responsabilità dei revisori è attualmente contenuta all'art. 15 del D. Lgs. 39/2010.

<sup>(10)</sup> Ai sensi del citato comma: *“Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:*

*a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;*  
*b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;*  
*c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11”.*

dell'incarico, alla dimensione della società revisionata e alla complessità dei relativi bilanci, sicché l'individuazione come *cap* di multipli di tali importi risulterebbe certamente in grado di garantire l'effettività dell'obbligazione risarcitoria e, dunque, un adeguato livello di protezione per le parti che dovessero risultare, all'esito dei necessari accertamenti, danneggiate.

Con osservanza.

Milano, 12 marzo 2024